IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Codice deontologico per i componenti del Collegio dell'Arbitro Assicurativo

Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa istituito ai sensi dell'art. 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) in attuazione del decreto 6 novembre 2024, n. 215, emanato dal Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro della Giustizia, su proposta dell'IVASS

I. Regole generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Codice individua i valori e i principi fondamentali e stabilisce le regole deontologiche cui devono attenersi i componenti del Collegio dell'Arbitro Assicurativo (di seguito, Collegio).

Art. 2 - Valori e principi fondamentali

1. I componenti del Collegio ispirano la propria condotta a dignità, lealtà e correttezza e, nello svolgimento delle funzioni, rispettano i principi di indipendenza, imparzialità, discrezione e disinteresse personale.
2. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte e del rilievo dei propri compiti e responsabilità, essi tengono comportamenti tali da salvaguardare e promuovere la reputazione del Sistema stragiudiziale e la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti dello stesso.

Art. 3 - Rapporti con i cittadini

1. Nei confronti dei cittadini tengono un comportamento disponibile e rispettoso della dignità altrui e respingono ogni indebita pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta a influire sui tempi e sui modi di svolgimento delle funzioni.

Art. 4 - Dovere di operosità

1. I componenti del Collegio svolgono le proprie funzioni con diligenza e prestano il proprio servizio con impegno attivo e costante, in modo da favorire la funzionalità e l'efficienza del Sistema stragiudiziale.

Art. 5 - Impiego delle risorse

1. I componenti del Collegio si adoperano affinché i mezzi, le dotazioni e le risorse materiali siano impiegati in modo da perseguire l'efficienza del Sistema di risoluzione stragiudiziale.

Art. 6 - Riservatezza e utilizzo di informazioni di ufficio

1. I componenti del Collegio non forniscono informazioni sul contenuto di attività istruttorie in corso e in merito a decisioni da assumere prima che esse siano state formalmente comunicate alle parti. Non utilizzano indebitamente le informazioni di cui dispongono in ragione delle funzioni svolte.

Art. 7 - Rapporti con la stampa

1. Nei rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione, i componenti del Collegio non sollecitano la pubblicità di notizie attinenti alle funzioni svolte. Si astengono dal fornire pubblicamente notizie sulle opinioni espresse durante le sedute del Collegio.
2. Nel rilasciare dichiarazioni e interviste aventi a oggetto informazioni non riservate, i componenti del Collegio tengono in debito conto il ruolo da essi ricoperto. Evitano la costituzione o l'utilizzo di canali informativi personali riservati o privilegiati.

II. Indipendenza, imparzialità, correttezza

Art. 8 - Indipendenza

1. I componenti del Collegio garantiscono e difendono l'indipendente svolgimento delle proprie funzioni.
2. Nell'assunzione delle decisioni, respingono eventuali pressioni indebite ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio, ispirandosi a criteri di trasparenza.
3. Non accettano incarichi né espletano attività in grado di compromettere il pieno e corretto svolgimento delle proprie funzioni, ovvero che, per la natura, la fonte o le modalità di conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza o nuocere all'immagine del Collegio. Nel caso in cui una tale eventualità si verifichi nel corso del mandato, gli interessati ne danno immediata comunicazione al Presidente del Collegio e all'IVASS.
4. Nell'ambito di contributi scientifici o accademici in materie attinenti all'ufficio ricoperto, i componenti del Collegio chiariscono che le opinioni espresse hanno carattere personale e non rappresentano la posizione dell'Organo decidente.

Art. 9 - Imparzialità

1. I componenti del Collegio operano con imparzialità ed evitano trattamenti di favore. A tal fine, non intrattengono con soggetti coinvolti o interessati dall'attività svolta rapporti che possano compromettere la propria autonomia di giudizio o comunque tali da vulnerare la propria imparzialità.
2. Assicurano che, nell'esercizio delle funzioni, la propria imparzialità sia e appaia sempre pienamente garantita e valutano con massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile conflitto di interessi.
3. Si configura un conflitto di interessi allorché il componente ha un interesse privato o personale che possa influire, o sembri influire, sulla propria imparzialità e obiettività nell'assolvimento dei compiti assegnati.

Art. 10 - Correttezza

1. I componenti del Collegio tengono sempre un comportamento corretto e mantengono rapporti formali e rispettosi della diversità dei ruoli svolti. Collaborano con il Presidente del Collegio per assicurare la migliore organizzazione dei lavori.
2. Non si avvalgono del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi e non accettano, per sé e per altri, vantaggi, regali o altre utilità da parte di soggetti in qualsiasi modo interessati all'attività svolta.

III. La condotta nello svolgimento delle funzioni

Art. 11 - La condotta nel procedimento

1. Nell'esercizio delle funzioni i componenti del Collegio svolgono il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui, anche assicurando la puntuale partecipazione alle riunioni e l'osservanza degli orari prefissati.
2. Ciascuno ascolta le opinioni degli altri componenti del Collegio, agisce con il massimo scrupolo e cura di raggiungere, nel rispetto della legge e dei termini fissati per la procedura, esiti di giustizia per tutte le parti della controversia.
3. I componenti del Collegio esaminano adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, nonché il fascicolo predisposto dalla segreteria tecnica e assicurano che la motivazione delle decisioni esponga fedelmente le ragioni della determinazione collegiale.
4. Nello svolgimento delle riunioni e nelle motivazioni delle decisioni, evitano di pronunciarsi su persone o fatti estranei all'oggetto della controversia.
5. In casi di conflitto di interesse rispetto alle parti o alle questioni oggetto della controversia o di impedimento alla partecipazione alle riunioni, ciascun componente del Collegio

comunica l'esistenza del conflitto o dell'impedimento in tempo utile per la convocazione del relativo supplente.

IV. Disposizioni finali

Art. 12 - Vigilanza sull'applicazione del codice

1. L'IVASS, valutate tutte le circostanze rilevanti, può dichiarare, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del Decreto, la decadenza ovvero la revoca dei componenti del Collegio che abbiano violato le disposizioni del presente Codice.

Art. 13 - Norma di chiusura

1. Le disposizioni del presente Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'applicazione delle regole generali in esso espresse.
2. Il presente Codice è pubblicato sul sito dell'Arbitro Assicurativo.